



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO TERMOLI

Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale

Sezione Tecnica – Sicurezza e Difesa Portuale

***PIANO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E
DEI RESIDUI DEL CARICO RELATIVI AL PORTO COMMERCIALE
DI TERMOLI ED AI PORTI TURISTICI DI MARINA DI SAN PIETRO,
CAMPOMARINO E MARINA DI MONTENERO DI BISACCIA***

(Edizione 2018)

**(Decreto Legislativo 24.06.2003 nr. 182 “attuazione della Direttiva 200/59/CE
relativa agli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui
del carico)**

INDICE

1. INTRODUZIONE

1.1	Definizioni	pag. 3
1.2	Premessa generale	pag. 4
1.3	Modalità di redazione ed iter di approvazione	pag. 4
1.4	Obiettivi del piano	pag. 4
1.5	Campo di applicazione e settori esclusi	pag. 5
1.6	Divieti	pag. 6

2. VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO DI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA

2.1	Descrizione dei porti interessati	pag. 7
2.2	Tipi di traffico	pag. 7
2.3	Tipologia di rifiuti e fabbisogno	pag. 7

3 FABBISOGNO DEGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA

pag. 8

3.1	Il porto turistico “Marina Di San Pietro”	pag. 8
3.2	Il porto turistico “Marina Sveva”	pag. 11
3.3	Il porto turistico “Marina Di Santa Cristina”	pag. 13
3.4	Il molo sud del porto di Termoli (Sodalizi nautici)	pag. 15
3.5	Il porto commerciale di Termoli	pag. 18

4 DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO

4.1.	Organizzazione del servizio	pag. 20
4.2	Tipologia dei servizi previsti dal Piano	pag. 20
4.3	Servizio per unità da pesca e diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri	pag. 21
4.3.1	Gestione acque nere e di sentina	pag. 21
4.3.2	Raccolta e gestione dei residui del carico	pag. 22
4.4	Servizio per navi da carico, passeggeri, servizi speciali, Portuali e unità da diporto omologate per il trasporto di oltre 12 passeggeri	pag. 22
4.4.1	Notifica	pag. 22

5. STIMA DI MASSIMA DEI COSTI

pag. 23

5.1 Stima dei costi

pag. 23

6. SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO

pag. 25

7. MODALITA' PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

pag. 25

8. IL RAPPORTO DI CONCESSIONE

pag. 26

9. SEGNALAZIONE DI EVENTUALI INADEGUATEZZE

pag. 26

10. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI

pag. 27

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1	– Documento di conferimento	pag. 28
Allegato 2	– Informazioni da notificare prima dell'entrata nel porto	pag. 29
Allegato 3	– Regime tariffario	pag. 31
Allegato 4	– Scheda di segnalazione inadeguatezza	pag. 33

1. INTRODUZIONE

1.1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Piano, si intende per:

1. **nave:** unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonché i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano nel porto di Termoli, ad esclusione delle navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali ai fini non commerciali;
2. **nave in servizio di linea:** navi che effettuano scali in più porti con frequenza ed itinerari prestabiliti;
3. **Decreto:** Decreto Legislativo n° 182 del 24.06.2003 recante "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico".
4. **Marpol 73/78:** Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662;
5. **rifiuti prodotti dalla nave:** i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78, così come definiti nel comma c) dell'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182;
6. **residui del carico:** i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite;
7. **impianto portuale di raccolta:** qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico;
8. **peschereccio:** qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;
9. **imbarcazione da diporto:** unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata per finalità sportive e/o ricreative;
10. **Ditta Autorizzata:** è il soggetto abilitato incaricato del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi;
11. **smaltimento:** le operazioni previste dall'art. 182 del D. Lgs. 152/2006;
12. **rifiuti speciali:** rifiuti di cui all'articolo 184 del D. Lgs. 152/2006;
13. **rifiuti pericolosi:** rifiuti di cui all'articolo 184 del D. Lgs. 152/2006;

N.B. I rifiuti prodotti dalla nave e i residui del carico sono considerati rifiuti ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

1.2 PREMESSA GENERALE

Con l'entrata in vigore del D.lgs. 24 giugno 2003, nr. 182 "Attuazione della direttiva 200/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico", la Capitaneria di porto di Termoli ha adottato, in attuazione all'art. 5 comma 4 del citato decreto, previa intesa con la Regione Molise, il primo "Piano di raccolta e gestione dei residui del carico e dei rifiuti prodotti dalle navi" con Ordinanza n° 20/2004 del 01.07.2004, successivamente implementato con Ordinanza n° 30/2008 del 29.07.2008.

Nel mentre il D.lgs. 182/2003 è stato modificato, dapprima dal Decreto – Legge 25 settembre 2009, n° 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, nr. 166, con cui era stato stabilito che la Regione cura le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorità marittima per i fini di interesse di quest'ultima ed, infine, dalla Legge 221/2015, al cui art. 27, comma 3 ha previsto che sia invece il Comune a curare la procedura di affidamento del servizio.

Pertanto, in previsione di una gara che dovrà essere esperita per l'affidamento del servizio è necessario procedere alla "revisione" del Piano, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 6, del D.lgs. 182/2003, al fine di adottare lo stesso d'intesa con l'Amministrazione Regionale.

Tale "revisione" si è resa necessaria per aggiornare i dati sulla raccolta dei rifiuti attuali, costituendo altresì l'occasione per migliorare l'organizzazione del sistema di raccolta.

1.3 MODALITA' DI REDAZIONE ED ITER DI APPROVAZIONE

Il presente piano è stato elaborato considerando quando previsto dall'art. 5, comma 5, del Decreto Legislativo n° 182/2003 ossia prevedendo, nel caso di porti (come definiti nel Decreto all'art. 3.1, lett. b) ricadenti nello stesso territorio regionale, l'elaborazione di un unico piano di gestione e raccolta dei rifiuti, indicando, per ciascun porto, il fabbisogno di impianti di raccolta.

In virtù di ciò, l'iter amministrativo volto all'elaborazione del presente Piano è stato avviato mediante preliminare consultazione delle parti interessate (art. 5, comma 1 del Decreto) i cui esiti sono stati valutati.

L'entrata in vigore è subordinata alla positiva conclusione del bando di gara per l'affidamento del servizio in questione nonché alla successiva definizione del piano tariffario.

1.4 OBIETTIVI DEL PIANO

Il presente Piano è finalizzato principalmente a dare attuazione alle disposizioni della Convenzione internazionale MARPOL 73/78, alle disposizioni del D. Lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e successive modificazioni, ed a quelle di cui al D.Lgs. 24 giugno 2003, n° 182, relativamente al conferimento ed alla raccolta dei rifiuti provenienti dalle navi (come definite nell'art. 3.1, lett. a del D.Lgs. 24 giugno 2003, n° 182) nel porto commerciale di Termoli, nei porti turistici "Marina di San Pietro", "Marina di Santa Cristina" e "Marina Sveva", nonché nei sodalizi nautici insistenti lungo il molo Sud del porto di Termoli.

Questa disposizione implica il necessario rilascio da parte della nave al concessionario del servizio di tutti i rifiuti di bordo rientrati nelle definizioni di cui ai punti c) e d) dell'art. 2, comma 1 del Decreto Legislativo 182/2003, per una "bonifica integrale" della nave prima che intraprenda una nuova navigazione e ciò nell'interesse generale di una maggiore tutela dell'ambiente marino.

Uniche eccezioni possibili a tale obbligo sono:

- a) Esenzione per le navi *in servizio di linea con scali frequenti e regolari*, in base al combinato disposto degli artt. 6 comma 4, 7 comma 1 e 9 del Decreto;
- b) Deroga puntuale tramite specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima secondo la procedura e le condizioni di cui all'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 24 giugno 2003, n° 182.

L'attuazione del presente Piano è preordinata ad assicurare il perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. Fornitura di un servizio completo alle navi che preveda la gestione dei rifiuti prodotti dalle stesse e dei residui del carico: ritiro, sterilizzazione ove prevista, trasporto, trattamento, recupero o smaltimento, in modo da scoraggiarne il gettito in mare;
2. Organizzazione di un servizio che risponda a criteri di facilità di accesso, efficienza ed economicità, attraverso l'affidamento, previa procedura ad evidenza pubblica, ad un unico soggetto concessionario;
3. Promozione della raccolta differenziata dei rifiuti;
4. Approntamento di adeguati strumenti di controllo per il monitoraggio del rispetto degli standard qualitativi del servizio.

Il presente Piano è strutturato secondo un impianto "aperto" che, demanda ad altri strumenti amministrativi più agili e celeri la definizione di elementi tecnico-normativi soggetti a veloci aggiornamenti (es. bando di gara e capitolato prestazionale del servizio, Ordinanza tariffaria, etc.).

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Piano si fa rinvio alle disposizioni dei Decreti Legislativi n° 182 del 24 giugno 2003 e n° 152 del 03 aprile 2006 ed alle altre norme applicabili in materia di legislazione ambientale.

1.5 CAMPO DI APPLICAZIONE E SETTORI ESCLUSI

Il presente Piano si applica a tutte le navi italiane e straniere, ai pescherecci ed alle unità da diporto ormeggiate nei porti in questione.

Inoltre il presente Piano deve tener conto dei rifiuti prodotti sulle piattaforme off-shore come esplicitato dall'ufficio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del mare con nota prot. n° 15592 del 04.10.2012.

In particolare, sebbene nella giurisdizione del Compartimento marittimo di Termoli ricadano due piattaforme ed un deposito di idrocarburi, tali rifiuti vengono trasferiti e conferiti presso il porto di Ortona (foglio prot. n° 9814 in data 08.10.2004 della Capitaneria di porto di Termoli recante "Campo Rospo Mare: autorizzazione a conferire i rifiuti").

Il presente Piano non si applica:

- a) alle navi militari da guerra ed ausiliarie;
- b) alle altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali.

È esclusa dalla disciplina di cui alle presenti norme la gestione di:

- materiali in ogni caso provenienti da fondali marini, compresi quelli portuali, ovvero da specchi acquei salmastri, nonché costituenti apporti fluviali o della terraferma;
- rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade e delle aree pubbliche in ambito portuale;
- rifiuti giacenti in ambito portuale e la pulizia degli specchi acquei;
- rifiuti provenienti dalle attività svolte all'interno delle aree in concessione a soggetti privati ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. o dell'art. 18 L. 84/94, ovvero in consegna ex articolo 34 Cod. Nav. ad Amministrazioni statali;
- rifiuti provenienti dalle attività di imbarco, sbarco e movimentazione delle merci per le quali la vigente normativa (art. 82 Reg. Cod. Nav.) prevede l'obbligo a carico di chi effettua operazioni portuali, "di provvedere alla pulizia degli specchi acquei e delle banchine"

1.6 DIVIETI

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di scarico in mare di rifiuti da navi previste dalla Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'Inquinamento causato dalle navi (MARPOL 73/78) e ferme restando le disposizioni di cui all'art. 192 del D. Lgs. 152/2006, nelle aree di giurisdizione del Circondario Marittimo di Termoli è **fatto assoluto divieto di:**

- a) gettare rifiuti di ogni genere negli specchi acquei portuali, nelle aree portuali e nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale di giurisdizione;
- b) accumulare qualsiasi genere di rifiuto a bordo delle unità all'ormeggio;
- c) depositare, abbandonare o disperdere sulle banchine o nelle altre aree portuali, comprese quelle assentite in concessione, qualsiasi genere di rifiuto (reti, cavi, fusti di olio esausto, imballaggi, ecc.)
- d) manomettere o danneggiare i contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- e) introdurre nei cassonetti o contenitori di cui al precedente punto, materiali, sostanze o rifiuti di diversa tipologia rispetto a quelli per cui gli stessi apprestamenti risultano destinati.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D.lgs. 152/2006, chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati.

2 VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO DEGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA

2.1 DESCRIZIONE DEI PORTI INTERESSATI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Il Porto commerciale di Termoli è un porto marittimo di categoria II, classe 3 ai sensi dell'art. 4 della Legge 28 gennaio 1994, n° 84, destinato all'ormeggio di unità da pesca, di naviglio adibito al traffico passeggeri, mercantile in genere e naviglio da diporto. Quest'ultimo insiste lungo il molo Sud presso il quale sono presenti quattro sodalizi nautici. Il porto è fruito da unità di limitata dimensione, con pescaggio non superiore a 4,5 metri. La superficie complessiva destinata alle operazioni logistiche ammonta a circa 44.000 mq. Il traffico passeggeri è costituito quasi esclusivamente dal collegamento con le Isole Tremiti: il numero di passeggeri è riportato nel seguente quadro sinottico.

	Anno 2016	Anno 2017
Imbarcati a Termoli	103.905	103.549
Sbarcati a Termoli	105.377	93.800
Totale	209.282	197.349

Dal luglio 2017 è stato avviato un impianto portuale destinato a collegamento internazionale di navi sia da carico che passeggeri. E' inoltre in fase di istituzione un ulteriore impianto portuale destinato alla medesima tipologia di traffico.

I pescherecci sono costituiti da barche di piccole e medie dimensioni che rimangono in mare al più 3 – 4 giorni, svolgendo attività di pesca costiera.

Per quanto concerne i porti turistici di Marina di San Pietro (Termoli), "Marina Sveva" (Marina di Montenero di Bisaccia), "Santa Cristina" (Campomarino), nonché i sodalizi nautici presenti presso il molo Sud del porto di Termoli, presso gli stessi approdano, ad oggi, sostanzialmente unità da diporto ed un limitato numero di unità adibite alla pesca.

2.2 TIPI DI TRAFFICO

La valutazione del fabbisogno presuppone una analisi delle esigenze delle unità navali inquadrabili nella definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del del D.Lgs. 24 giugno 2003, n° 182 che ordinariamente scalano i sorgitori in questione o che normalmente vi stanziano (unità in servizio locale, navi/traghetti che espletano il servizio di linea con l'arcipelago delle Isole Tremiti, unità da pesca, da diporto, etc.)

Inoltre, circa una volta al mese, presso la rada del porto di Termoli ed il campo di coltivazione idrocarburi "Rospomare" giungono unità *oil tanker* o *chemical tanker* soggette ad operazioni di allibo di prodotto petrolifero dal terminale di stoccaggio FSO "Alba Marina".

2.3 TIPOLOGIA DI RIFIUTI E FABBISOGNO

Sulla base della tipologia dei rifiuti prodotti, secondo la Convenzione MARPOL 73/78 e relativi annessi, gli stessi possono essere suddivisi in:

- **OIL** (Annesso I) rifiuti oleosi, fanghi, *slops* (acque di lavaggio cisterne e residui di carico) e residui oleosi di macchina (acque di sentina, etc.);
- **NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES** (Annesso II) sostanze liquide nocive trasportate da navi chimichiere comprendenti i residui provenienti dal lavaggio delle cisterne;
- **HARMFUL SUBSTANCES** (Annesso III) sostanze nocive trasportate non alla rinfusa che potrebbero originare residui di carico;
- **SEWAGE** (Annesso IV) Acque nere;
- **GARBAGE** (Annesso V): plastica, materiale di imballaggio, tessuti, triturati di carta, stracci, metalli, bottiglie e terracotta, rifiuti alimentari, cenere proveniente da inceneritore.

I rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati da navi nazionali e straniere, provenienti da Paesi extra - U.E. devono essere, verificata la non possibilità di riutilizzo per il compostaggio o la digestione anaerobica, smaltiti in impianti di incenerimento o, qualora non sia possibile la termovalorizzazione degli stessi nel territorio regionale, possono essere smaltiti in discarica, previa sterilizzazione effettuata secondo le modalità precisate al comma 4 dell'art. 3 del D.M. 22 maggio 2001.

In generale le tipologie di rifiuti prodotti dalle navi sono indicate nella notifica che il comandante della nave è tenuto a compilare ed inviare all'Autorità marittima con le modalità e le tempistiche indicate nell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 182/2003. Lo stesso articolo specifica, al comma 4, che i pescherecci e le imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri non sono soggette agli obblighi di notifica. Pertanto, essendo il porto di Termoli scalato principalmente da unità da pesca, per individuare in modo analitico il fabbisogno di aree attrezzate e servizi è indispensabile calcolare la "domanda" complessiva derivante, sulla base sia dell'erogazione dei servizi prestati negli ultimi anni sia alla luce delle prospettive stimate di traffico dei prossimi anni.

Per la valutazione si è provveduto, quindi, ad interpellare gli Enti locali, le ditte che hanno eseguito la raccolta dei rifiuti portuali, nonché le associazioni e i rappresentanti delle categorie interessate. Il quantitativo di rifiuti prodotti dalle navi è una stima.

Tenuto conto delle funzioni portuali e della tipologia di traffico consolidatosi nella vigenza del precedente Regolamento di raccolta dei rifiuti portuali, a fronte di un pressoché quasi invariato numero e tipologia di unità che scalano il porto commerciale di Termoli nonché i porti turistici / sodalizi nautici, il quadro organizzativo di risposta al concreto fabbisogno si può articolare in 2 sottosistemi:

- a) Raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico per le cui tipologie sono disponibili impianti stabili di raccolta;
- b) Raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico per le cui tipologie sarà previsto solo un servizio a chiamata.

Dall'analisi delle tipologie di rifiuti prodotti riferibili al traffico consolidato nel porto e dalle stime effettuate scaturisce che i principali rifiuti prodotti dalle navi sono:

1. rifiuti costituiti da garbage;
2. rifiuti speciali pericolosi e non (es. batterie, filtri, reti e cordame, prodotti farmaceutici di bordo scaduti, ecc.);
3. rifiuti oil (acque di sentina e morchie) e Sewage (acque nere).

3. FABBISOGNO DEGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA

Il gestore del servizio, sulla base di quanto disciplinato con i successivi punti del presente capitolo, avrà l'onere di allestire le "aree attrezzate" a proprio carico. I contenitori dovranno essere posizionati all'interno delle isole ecologiche, che dovranno essere strutturate in maniera da evitare che eventuali colaggi raggiungano il mare e rispettare tutti i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente.

3.1 - PORTO TURISTICO "MARINA DI SAN PIETRO"

In funzione delle unità che saltuariamente scalano il porto turistico "Marina di San Pietro" o che stabilmente vi ormeggiano (quasi esclusivamente unità da diporto), sono presenti, all'interno dello stesso, sei zone adibite ad 'area attrezzata' deputate al conferimento dei rifiuti prodotti dalla predetta tipologia di unità.



Planimetria porto turistico “Marina di San Pietro” e relativa localizzazione aree attrezzate.-

Con i cerchi di colore rosso sono indicati i punti, all’interno del porto turistico “Marina di San Pietro” e precisamente all’uscita di ogni banchina galleggiante, presso i quali sono attualmente presenti le aree attrezzate per il conferimento dei rifiuti. Tali aree sono quantitativamente sufficienti per soddisfare il fabbisogno dei diportisti che utilizzano il porto turistico “Marina di San Pietro”. Tenendo quindi conto della realtà del porto in questione verrà affrontata la gestione dei seguenti rifiuti, in quanto risultano essere quelli tipicamente prodotti da questa tipologia di unità.

CODICE CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO	CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA’
20.01.01	Carta e Cartone	Non pericoloso
20.01.02	Vetro	Non pericoloso
20.01.08	Rifiuti biodegradabili di cucina e mensa (food waste)	Non pericoloso
20.01.39	Plastica	Non pericoloso
15.01.04	Lattine	Non pericoloso
20.01.40	Metalli	Non pericoloso
13.04.03	Altri oli di sentina della navigazione	Speciale pericoloso
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone	Non pericoloso

15.01.02	Imballaggi in plastica	Non pericoloso
16.01.07	Filtri	Speciale pericoloso
16.07.08	Rifiuti contenenti olio	Speciale Pericoloso
13.02.08 13.02.07 13.02.06 13.02.05 13.02.04	Olii esausti	Speciale pericoloso
08.01.11	Pitture e vernici	Speciale pericoloso
15.01.10	Fusti vuoti, barattoli sporchi di vernice	Speciale pericoloso
16.06.01 16.06.02 16.06.03	Batterie al piombo, al nichel cadmio o contenenti mercurio	Speciale pericoloso
16.06.04	Batterie alcaline non contenenti mercurio	Speciale non pericoloso
20.03.01	Rifiuti indifferenziati	Non pericoloso
20.03.07	Rifiuti ingombranti (reti e cordame, ...)	Speciale non pericoloso
La presente tabella ha valore indicativo, è responsabilità del gestore del servizio procedere alla più corretta classificazione e differenziazione della raccolta.		

Le aree di raccolta dovranno consentire la differenziazione ai sensi di legge dei vari rifiuti. Almeno una delle aree attrezzate dovrà consentire la corretta raccolta dei rifiuti speciali e di quelli pericolosi.

Nell'anno 2017 il numero di unità da diporto è risultato essere quello riportato nel seguente quadro sinottico che è un indicatore affidabile in merito al traffico registrato nell'ultimo triennio (art. 4 D. Lgs. n° 182/2003).

PORTO TURISTICO MARINA DI SAN PIETRO	
Lunghezza (metri)	Numero di unità
Fino a 8	40
Da 8 a 12	236
Da 12 a 15	109
Da 15 a 18	21
Maggiori di 18	14

Considerata l'invarianza delle tipologie di imbarcazioni stabilmente ormeggiate o approdate nel porto turistico "Marina di San Pietro" si conferma lo stesso quantitativo e la stessa ubicazione delle aree attualmente presenti, che il gestore del servizio dovrà provvedere ad allestire.

3.2 - PORTO TURISTICO "MARINA SVEVA"

In funzione delle unità che saltuariamente scalano il porto turistico "Marina Sveva", sito presso il comune di Montenero di Bisaccia, o che stabilmente vi ormeggiano (quasi esclusivamente unità da diporto), sono presenti, all'interno dello stesso, quattro zone adibite ad 'area attrezzata' deputate al conferimento dei rifiuti prodotti.



Planimetria porto turistico "Marina Sveva" e relativa localizzazione aree attrezzate.-

Con i cerchi di colore rosso sono indicati i punti, all'interno del porto turistico "Marina Sveva" in corrispondenza del molo sud, presso i quali sono attualmente presenti le aree attrezzate per il conferimento dei rifiuti.

Tali aree sono quantitativamente sufficienti per soddisfare il fabbisogno dei diportisti che utilizzano il porto turistico "Marina Sveva". Tenendo quindi conto della realtà del porto in questione verrà affrontata la gestione dei seguenti rifiuti in quanto risultano essere quelli tipicamente prodotti da questa tipologia di unità.

CODICE CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO	CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA'
20.01.01	Carta e Cartone	Non pericoloso
20.01.02	Vetro	Non pericoloso
20.01.08	Rifiuti biodegradabili di cucina e mensa (food waste)	Non pericoloso
20.01.39	Plastica	Non pericoloso
15.01.04	Lattine	Non pericoloso

20.01.40	Metalli	Non pericoloso
13.04.03	Altri oli di sentina della navigazione	Speciale pericoloso
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone	Non pericoloso
15.01.02	Imballaggi in plastica	Non pericoloso
16.01.07	Filtri	Speciale pericoloso
16.07.08	Rifiuti contenenti olio	Speciale Pericoloso
13.02.08 13.02.07 13.02.06 13.02.05 13.02.04	Oli esausti	Speciale pericoloso
08.01.11	Pitture e vernici	Speciale pericoloso
15.01.10	Fusti vuoti, barattoli sporchi di vernice	Speciale pericoloso
16.06.01 16.06.02 16.06.03	Batterie al piombo, al nichel cadmio o contenenti mercurio	Speciale pericoloso
16.06.04	Batterie alcaline non contenenti mercurio	Speciale non pericoloso
20.03.01	Rifiuti indifferenziati	Non pericoloso
20.03.07	Rifiuti ingombranti (reti e cordame, ...)	Speciale non pericoloso
La presente tabella ha valore indicativo, è responsabilità del gestore del servizio procedere alla più corretta classificazione e differenziazione della raccolta.		

Le aree di raccolta dovranno consentire la differenziazione ai sensi di legge dei vari rifiuti. Almeno una delle aree attrezzate dovrà consentire la corretta raccolta dei rifiuti speciali e di quelli pericolosi.

Nell'anno 2017, il numero di unità da diporto è risultato essere quello riportato nel seguente quadro sinottico e risulta essere un indicatore affidabile in merito al traffico registrato nell'ultimo triennio (art. 4 D. Lgs. n° 182/2003).

PORTO TURISTICO MARINA SVEVA	
Lunghezza (metri)	Numero di unità
Fino a 8	181
Da 8 a 12	228
Da 12 a 15	24
Da 15 a 18	0
Maggiori di 18	13

Considerata l'invarianza delle tipologie di imbarcazioni stabilmente ormeggiate o approdate nel porto turistico "Marina Sveva" si conferma il quantitativo e l'ubicazione delle aree attualmente presenti, così come indicato nella relativa planimetria.

3.3 - PORTO TURISTICO "MARINA DI SANTA CRISTINA"

In funzione delle unità che saltuariamente scalano il porto turistico "Marina di Santa Cristina", sito presso il comune di Campomarino, o che stabilmente vi ormeggiano (quasi esclusivamente unità da diporto), è presente, all'interno dello stesso, una zona adibita ad 'area attrezzata' deputata al conferimento dei rifiuti prodotti dalla predetta tipologia di unità.



Planimetria porto turistico "Marina di S. Cristina" e relativa localizzazione aree attrezzate.-

Con il cerchio di colore rosso è indicato il punto, all'interno del porto turistico "Marina di Santa Cristina" presso il quale è attualmente presente l'area attrezzata per il conferimento dei rifiuti.

Tale area è quantitativamente sufficiente per soddisfare il fabbisogno dei diportisti che utilizzano il porto turistico "Marina di Santa Cristina".

Tenendo quindi conto della realtà del porto in questione verrà affrontata la gestione dei seguenti rifiuti in quanto risultano essere quelli tipicamente prodotti da questa tipologia di unità.

CODICE CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO	CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA'
20.01.01	Carta e Cartone	Non pericoloso
20.01.02	Vetro	Non pericoloso
20.01.08	Rifiuti biodegradabili di cucina e mensa (food waste)	Non pericoloso
20.01.39	Plastica	Non pericoloso
15.01.04	Lattine	Non pericoloso
20.01.40	Metalli	Non pericoloso
13.04.03	Altri oli di sentina della navigazione	Speciale pericoloso
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone	Non pericoloso
15.01.02	Imballaggi in plastica	Non pericoloso
16.01.07	Filtri	Speciale pericoloso
16.07.08	Rifiuti contenenti olio	Speciale Pericoloso
13.02.08 13.02.07 13.02.06 13.02.05 13.02.04	Oli esausti	Speciale pericoloso
08.01.11	Pitture e vernici	Speciale pericoloso
15.01.10	Fusti vuoti, barattoli sporchi di vernice	Speciale pericoloso
16.06.01 16.06.02 16.06.03	Batterie al piombo, al nichel cadmio o contenenti mercurio	Speciale pericoloso
16.06.04	Batterie alcaline non contenenti mercurio	Speciale non pericoloso
20.03.01	Rifiuti indifferenziati	Non pericoloso
20.03.07	Rifiuti ingombranti (reti e cordame, ...)	Speciale non pericoloso
La presente tabella ha valore indicativo, è responsabilità del gestore del servizio procedere alla più corretta classificazione e differenziazione della raccolta.		

L'area di raccolta dovrà consentire la differenziazione ai sensi di legge dei vari rifiuti, nonché la corretta raccolta dei rifiuti speciali e di quelli pericolosi.

Nell'anno 2017, il numero di unità da diporto è risultato essere quello riportato nel seguente quadro sinottico e risulta essere un indicatore affidabile in merito al traffico registrato nell'ultimo triennio (art. 4 D. Lgs. n° 182/2003).

PORTO TURISTICO MARINA DI SANTA CRISTINA	
Lunghezza (metri)	Numero di unità
Fino a 8	77
Da 8 a 12	8
Da 12 a 15	0
Da 15 a 18	0
Maggiori di 18	0

Considerata l'invarianza delle tipologie di imbarcazioni stabilmente o saltuariamente ormeggiate o approdate nel porto turistico di Campomarino si conferma il quantitativo e l'ubicazione dell'area attrezzata attualmente presente, così come indicato nella relativa planimetria.

3.4 - MOLO SUD DEL PORTO DI TERMOLI (SODALIZI NAUTICI)

Sul molo Sud del porto di Termoli (nel lato esposto verso nord) insistono i seguenti 4 sodalizi nautici:

- 2 Circolo Nautico Termoli;
- 3 Consorzio diportisti nautici Termoli;
- 4 Associazione Marenostrom Termoli;
- 5 Marinucci Yachting s.r.l..

In funzione delle unità che saltuariamente scalano i sodalizi nautici in questione o che stabilmente vi ormeggiano (quasi esclusivamente unità da diporto), è presente, all'interno del molo Sud, una zona adibita ad 'area attrezzata' deputata al conferimento dei rifiuti.



La zona in figura, delimitata con segmenti di colore rosso, rappresenta il tratto del molo Sud presso il quale insistono i sodalizi nautici, mentre con il cerchio di colore rosso, è indicato il punto presso il quale è attualmente presente l'area attrezzata per il conferimento dei rifiuti prodotti dalle suddette unità.

Tale area è quantitativamente sufficiente per soddisfare il fabbisogno dei diportisti che utilizzano il predetto molo per l'ormeggio delle proprie unità. Tenendo quindi conto della realtà del porto in questione verrà affrontata la gestione dei seguenti rifiuti in quanto risultano essere quelli tipicamente prodotti da questa tipologia di unità.

CODICE CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO	CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA'
20.01.01	Carta e Cartone	Non pericoloso
20.01.02	Vetro	Non pericoloso
20.01.08	Rifiuti biodegradabili di cucina e mensa (food waste)	Non pericoloso
20.01.39	Plastica	Non pericoloso
15.01.04	Lattine	Non pericoloso
20.01.40	Metalli	Non pericoloso
13.04.03	Altri oli di sentina della navigazione	Speciale pericoloso
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone	Non pericoloso
15.01.02	Imballaggi in plastica	Non pericoloso
16.01.07	Filtri	Speciale pericoloso
16.07.08	Rifiuti contenenti olio	Speciale Pericoloso

13.02.08 13.02.07 13.02.06 13.02.05 13.02.04	Olii esausti	Speciale pericoloso
08.01.11	Pitture e vernici	Speciale pericoloso
15.01.10	Fusti vuoti, barattoli sporchi di vernice	Speciale pericoloso
16.06.01 16.06.02 16.06.03	Batterie al piombo, al nichel cadmio o contenenti mercurio	Speciale pericoloso
16.06.04	Batterie alcaline non contenenti mercurio	Speciale non pericoloso
20.03.01	Rifiuti indifferenziati	Non pericoloso
20.03.07	Rifiuti ingombranti (reti e cordame, ...)	Speciale non pericoloso
La presente tabella ha valore indicativo, è responsabilità del gestore del servizio procedere alla più corretta classificazione e differenziazione della raccolta.		

L'area di raccolta dovrà consentire la differenziazione ai sensi di legge dei vari rifiuti, nonché la corretta raccolta dei rifiuti speciali e di quelli pericolosi.

Nell'anno 2017, il numero di unità da diporto è risultato essere quello riportato nel seguente quadro sinottico e risulta essere un indicatore affidabile in merito al traffico registrato nell'ultimo triennio (art. 4 D. Lgs. n° 182/2003).

Sodalizi nautici presenti lungo il molo Sud del porto di Termoli					
	Fino a 8	Da 8 a 12	Da 12 a 15	Da 15 a 18	> di 18
Circolo Nautico Termoli	40	1	0	0	0
Ass.ne Marenostrum Termoli	20	0	0	0	0
Marinucci Yachting S.r.l.	21	6	0	0	1
Consorzio diportisti nautici Termoli	10	4	1	0	0
TOTALE	91	11	1	0	1

Considerata l'invarianza delle tipologie di imbarcazioni stabilmente ormeggiate o approdate presso i sodalizi nautici del molo Sud si conferma l'ubicazione dell'area attrezzata attualmente destinata alla raccolta dei rifiuti, così come indicato nella planimetria.

3.5 - PORTO COMMERCIALE DI TERMOLI

In funzione delle unità che saltuariamente scalano il porto commerciale di Termoli, o che stabilmente vi ormeggiano, sono presenti all'interno dello stesso, tre zone adibite ad 'aree attrezzate' deputate al conferimento dei rifiuti prodotti dalle stesse unità.

Più in dettaglio, all'interno del sorgitore molisano sono presenti due isole ecologiche individuate in corrispondenza dei due cerchi rossi nell'immagine seguente e poste rispettivamente nel vertice in corrispondenza tra il Molo Nord/Est e il Molo Sud/Est ed in quello situato tra la banchina di Riva ed il primo tratto del molo Nord.

E' inoltre presente, in corrispondenza del cerchio di colore verde, un'area attrezzata deputata al conferimento di reti e cordame.

Tali rifiuti sono prodotti da navi passeggeri, da carico, per servizi speciali e portuali, da navi uso conto proprio e naviglio da pesca.

Considerata l'invarianza delle tipologie di imbarcazioni stabilmente ormeggiate o approdate nel porto commerciale di Termoli si conferma l'ubicazione delle aree attualmente presenti nel porto per la raccolta dei rifiuti, così come indicato nella planimetria di cui al punto precedente. Tali aree risultano essere quantitativamente sufficienti per soddisfare il fabbisogno in questione.



La zona in figura, delimitata con segmenti di colore rosso, rappresenta i tratti dei moli presso i quali le diverse unità ormeggiano all'interno del porto commerciale di Termoli.

Il prospetto che segue riporta i dati analitici disponibili, rilevati nel triennio 2014 – 2016, dei rifiuti conferiti dalle navi alle società autorizzate ad operare all'interno del porto commerciale di Termoli. Tale prospetto elenca solo alcune tipologie di rifiuti, non è esaustivo e non preclude la gestione di altri tipi di rifiuti.

CODICE CER	<u>TIPOLOGIA DI RIFIUTO</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
08.01.11	Pitture e vernici	//	0,03	0,04

13.02.08	Olio esausto	7,3	3,7	6,6
13.04.03	Altri oli di sentina (emulsioni)	1,85	4,80	5,29
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone	//	//	0,84
15.01.10	Fusti vuoti, barattoli sporchi di vernice	2,32	1,39	0,36
16.01.07	Filtri	0,73	0,5	0,91
16.06.01	Batterie esauste contenenti piombo	3,40	2,50	1,50
16.07.08	Rifiuti contenenti olio	0,89	0,38	//
20.03.01	Rifiuti indifferenziati	196,34	191,52	148,92
20.03.07	Rifiuti ingombranti (reti e cordame, ...)	1,07	0,63	0,47

Tenendo quindi conto della realtà del porto in questione verrà affrontata la gestione dei seguenti rifiuti in quanto risultano essere quelli tipicamente prodotti da questa tipologia di unità.

CODICE CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO	CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA'
20.01.01	Carta e Cartone	Non pericoloso
20.01.02	Vetro	Non pericoloso
20.01.08	Rifiuti biodegradabili di cucina e mensa (food waste)	Non pericoloso
20.01.39	Plastica	Non pericoloso
15.01.04	Lattine	Non pericoloso
20.01.40	Metalli	Non pericoloso
13.04.03	Altri oli di sentina della navigazione	Speciale pericoloso
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone	Non pericoloso
15.01.02	Imballaggi in plastica	Non pericoloso
16.01.07	Filtri	Speciale pericoloso
16.07.08	Rifiuti contenenti olio	Speciale Pericoloso
13.02.08 13.02.07 13.02.06 13.02.05 13.02.04	Oli esausti	Speciale pericoloso

08.01.11	Pitture e vernici	Speciale pericoloso
15.01.10	Fusti vuoti, barattoli sporchi di vernice	Speciale pericoloso
16.06.01 16.06.02 16.06.03	Batterie al piombo, al nichel cadmio o contenenti mercurio	Speciale pericoloso
16.06.04	Batterie alcaline non contenenti mercurio	Speciale non pericoloso
20.03.01	Rifiuti indifferenziati	Non pericoloso
20.03.07	Rifiuti ingombranti (reti e cordame, ...)	Speciale non pericoloso
La presente tabella ha valore indicativo, è responsabilità del gestore del servizio procedere alla più corretta classificazione e differenziazione della raccolta.		

Le aree di raccolta dovranno consentire la differenziazione ai sensi di legge dei vari rifiuti. Entrambe le aree attrezzate dovranno inoltre consentire la corretta raccolta dei rifiuti speciali e di quelli pericolosi.

Considerata la sostanziale invarianza delle tipologie di unità che dichiaro base nel porto di Termoli e delle navi che dovrebbero scalare questo sorgitore si conferma il quantitativo e l'ubicazione delle aree attrezzate attualmente destinata alla raccolta dei rifiuti, così come indicato nella planimetria.

4 DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO

4.1 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

In generale il sistema di raccolta prevede modalità di conferimento simili per ciascuna tipologia di rifiuto prodotto da motopescherecci, unità da diporto. Il conferimento dei rifiuti nelle isole ecologiche deve poter avvenire h24 tutti i giorni. Sarà facoltà del gestore del servizio poter individuare eventuali sistemi di accesso da riservare ai destinatari del servizio stesso, quali ad esempio badges elettronici di accesso, prevedendo modalità di rilascio anche nel caso di unità che facciano scali notturni.

Per le navi mercantili da carico e passeggeri, le cui tariffe sono proporzionali alla quantità di rifiuti/residui del carico è previsto un servizio su chiamata. Tale servizio potrà anche essere espletato in parte garantendo la presenza di proprio personale ad orari prestabiliti, principalmente per servire le unità stabilmente ormeggiate in porto. Dovrà comunque essere garantito il servizio su chiamata h24 in caso di specifiche chiamate.

Per le navi mercantili provenienti da Paesi extra-UE, il servizio dovrà garantire quanto previsto dal D.M. 22 maggio 2001 (Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali).

Per poter ottemperare alle disposizioni di legge, il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti deve provvedere alla codifica degli stessi allo scopo di facilitare il lavoro e gli adempimenti degli organi di controllo e di vigilanza.

Tutti i rifiuti ritirati dovranno essere conferiti dal soggetto gestore ad impianti autorizzati per il recupero/smaltimento.

4.2 TIPOLOGIA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO

La responsabilità della gestione delle aree è in capo al gestore individuato per il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi.

I cassonetti/contenitori delle aree di raccolta dovranno rispettare i requisiti di legge e dovranno essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Gli stessi dovranno essere contraddistinti mediante l'apposizione sul fronte, apposita targa, ben visibile, recante la dicitura "**Servizio raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di ...**".

Detti contenitori dovranno essere sottoposti a periodici ed adeguati lavaggi/bonifiche, al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.

Si precisa che le aree attrezzate di raccolta così descritte rappresentano la dotazione minima ritenuta idonea in relazione alle esigenze portuali e non tiene conto delle eventuali proposte tecniche migliorative che saranno indicate dal soggetto che risulterà aggiudicatario del servizio.

4.3 SERVIZIO PER UNITÀ DA PESCA, E DIPORTO OMOLOGATE PER UN MASSIMO DI 12 PASSEGGERI

In linea con gli obiettivi del presente piano, tutte le unità dovranno procedere all'effettuazione della raccolta differenziata dei propri rifiuti di bordo, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, provvedendo al loro più opportuno confezionamento secondo le indicazioni del gestore.

Modalità di conferimento

Si prevede il conferimento diretto da parte degli equipaggi nei contenitori presenti nelle aree attrezzate ("Isole ecologiche"). I contenitori devono essere svuotati dal gestore del servizio secondo le modalità previste dal contratto di servizio.

4.3.1 RACCOLTA E GESTIONE ACQUE NERE E ACQUE DI SENTINA

Questa tipologia di rifiuto è indicata dai seguenti codici CER:

CODICE CER	TIPOLOGIA RIFIUTO	CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITÀ'
13.04.03	Altri oli di sentina (emulsioni)	Rifiuto pericoloso
20.03.04	Fanghi delle fosse settiche.	Rifiuto non pericoloso

Il servizio di ritiro e smaltimento delle acque di sentina (CER 13.04.03) e delle acque nere (CER 20.03.04) è attivato su chiamata con le modalità di cui al successivo punto 4.4.1. Al momento della prenotazione sarà comunicato l'orario di arrivo della cisterna per il prelievo. Il servizio si svolge utilizzando apposita autobotte. Tale servizio potrà anche essere espletato in parte garantendo la presenza di proprio personale e mezzo idoneo ad orari prestabiliti, principalmente per servire le unità stabilmente ormeggiate in porto. Dovrà comunque essere garantito il servizio su chiamata h24 in caso di specifiche chiamate.

Al termine delle operazioni l'operatore fa compilare il documento di conferimento al Comandante della nave specificando gli esatti metri cubi asportati.

Il costo del servizio consiste in un costo al metro cubo o frazione ritirato, per il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato. Per le unità da pesca e da diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri, che producono limitati quantitativi di acque di sentina, dovranno essere previsti orari e giorni fissi di ritiro, nei quali il costo di conferimento è compreso nella tariffa forfettaria annuale/giornaliera. Per le stesse unità si applica la tariffa commisurata alla quantità ritirata, qualora il ritiro delle acque di sentina sia richiesto in orari diversi da quelli di cui sopra. Per le unità da pesca e da diporto omologate

per un massimo di 12 passeggeri la richiesta di ritiro di acque di sentina può essere fatta al gestore con semplice comunicazione inviata almeno 24 ore prima, non essendo soggette alla presentazione dell'Allegato 2.

4.3.2 RACCOLTA E GESTIONE DEI RESIDUI DEL CARICO

Il costo del servizio consiste in un costo per volume/peso ritirato, per il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato. Il servizio di ritiro e smaltimento è attivato su chiamata con le modalità di cui al successivo punto 4.4.1.

4.4 SERVIZIO PER NAVI DA CARICO, PASSEGGERI, SERVIZI SPECIALI E PORTUALI E UNITÀ DA DIPORTO OMOLOGATE PER IL TRASPORTO DI OLTRE 12 PASSEGGERI.

Le navi in arrivo devono far pervenire alla Capitaneria di porto l'allegato 2 al presente piano, nei tempi e con le modalità previste dal successivo punto 4.4.1.

Il servizio è organizzato nel seguente modo:

- la squadra inviata dal gestore si reca sottobordo per accertarsi preliminarmente del quantitativo e della tipologia dei rifiuti da ritirare;
- esecuzione del ritiro dei sacchi dei rifiuti differenziati e non differenziati;
- al termine delle operazioni il gestore fa sottoscrivere e consegna il documento di conferimento (allegato 1) al Comandante o suo delegato, specificando le tipologie e il quantitativo dei rifiuti ritirati. Tale documento dovrà essere inviato alla Capitaneria di porto ai fini del rilascio delle spedizioni.

Il costo del servizio consiste in un diritto fisso, a prescindere dall'effettivo conferimento o meno dei rifiuti ed un costo al metro cubo/kg, distinto a seconda delle diverse tipologie di rifiuti conferiti, per il servizio di prelievo, trasporto e conferimento in impianto autorizzato al recupero o smaltimento.

4.4.1 NOTIFICA

Il Comandante di ogni nave diretta verso il porto di Termoli comunica alla Capitaneria di porto di Termoli le informazioni richieste dall'Allegato 2, con le seguenti modalità:

- a. almeno 24 ore prima dell'arrivo in porto;
- b. non appena la destinazione sia nota, qualora conosciuta a meno di 24 ore dall'arrivo;
- c. prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.

Tali disposizioni non si applicano ai pescherecci ed alle unità da diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri, per i quali si applica la cd. "Tariffa Forfettaria" meglio descritta nell'allegato n° 3.

Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, che ai sensi dell'articolo 7 comma 1 del D.lgs. 182/2003 non hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prodotti dalla nave prima di lasciare ciascuno dei porti di approdo, forniscono le informazioni di cui sopra in forma cumulativa alla Capitaneria di porto di Termoli, ovvero all'Autorità Marittima del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico.

Inoltre, ai sensi dell'Art. 7.2 del D. Lgs 182/2003, l'Autorità marittima può autorizzare una nave a proseguire il viaggio verso il successivo porto di scalo senza conferire i rifiuti di bordo.

5. STIMA DI MASSIMA DEI COSTI

Con l'entrata in vigore della Legge 221/2015, il Comune cura le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorità marittima.

La stima dei costi del servizio è ottenuta in base ai dati storici disponibili. Tale stima tiene conto anche dei costi delle risorse umane e strumentali necessarie per l'erogazione dei servizi ed è quantificata per fornire ai Comuni competenti una base per l'esecuzione della gara ad evidenza pubblica prevista dall'art. 5, comma 4 del D.lgs. 182/2003.

5.1 - STIMA DEI COSTI

Per quanto concerne i porti turistici "Marina Sveva", "Marina di San Pietro", "Marina di Santa Cristina", nonché i sodalizi nautici insistenti lungo il molo Sud del porto di Termoli, la stima dei costi relativi alla gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, si basa sulla documentazione fornita dal Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni del Basso Biferno, avente prot. n° 199 del 06.02.2018 (da considerare quale elemento integrativo richiesto in sede di riunione preliminare tenutasi in data 29.11.2017 - ex art, 5, comma 1, del Decreto) da cui emerge che il costo pro-capite del comune servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani è pari a € 93,00.

Partendo da tale dato e tenuto conto che le unità da diporto vengono impiegate solo per parte dell'anno ma mediamente con più di una persona a bordo, si ritiene che il costo di € 93,00, corrisponda con buona approssimazione al costo annuale medio del servizio di raccolta rifiuti per le unità da diporto.

Alla luce di quanto sopra e tenuto conto del numero di unità che stabilmente hanno ormeggiato presso i porti turistici di "Marina Sveva" e "Marina di Santa Cristina", il costo totale stimato della gestione dei rifiuti prodotti dalle unità è pari ad € 48.639,00.

Con la stessa nota sono stati trasmessi, inoltre, i seguenti dati relativi al quantitativo di rifiuti, suddivisi per codice CER, raccolti nelle zone portuali di Montenero di Bisaccia e Campomarino.

PORTO TURISTICO "MARINA DI SANTA CRISTINA" COMUNE DI CAMPOMARINO (le quantità indicate si riferiscono ad ogni singola raccolta)			
	Codice CER	Periodo da settembre a maggio (kg) (*)	Periodo da giugno ad agosto (kg) (**)
Secco residuo	200301	50	70
Plastica	150102	20	10
Carta	200101	20	20
Umido	200108	0	0
Vetro	150107	30	30
PORTO TURISTICO "MARINA SVEVA" COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA (le quantità indicate si riferiscono ad ogni singola raccolta)			
	Codice CER	Periodo da settembre a maggio (kg) (*)	Periodo da giugno ad agosto (kg) (**)
Secco residuo	200301	100	300
Plastica	150102	20	40
Carta	200101	30	60
Umido	200108	40	30
Vetro	150107	50	20

(*) una raccolta a settimana (il numero delle raccolte è indicato ai soli fini della quantificazione dei rifiuti)

(**) una raccolta al giorno (il numero delle raccolte è indicato ai soli fini della quantificazione dei rifiuti)

I dati trasmessi dall'unione dei comuni del Basso Biferno sono da considerarsi una stima approssimativa, in quanto il data base in possesso dell'Unione dei Comuni del Basso Biferno non prevede una distinzione tra le varie zone, ma raccoglie i dati in forma aggregata suddividendoli solo per comune e frazione di rifiuto (codice CER).

Per quanto precede, i valori di cui sopra si riferiscono ad un'analisi di tipo indicativo, necessaria a stabilire, approssimativamente, il valore del costo totale che costituisce la base per la successiva determinazione tariffaria.

Con determina dirigenziale n° 1686 del 28.09.2017 il Comune di Termoli ha comunicato che i contributi per la gestione dei R.S.U. all'interno del porto commerciale di Termoli, al netto delle somme della TARI dovute per lo stesso anno di riferimento dai concessionari portuali, con riferimento all'anno 2017, ammontano a 86.929,80 € comprensivi della variazione ISTAT (0.10 %) e dell'IVA.

Tale importo, quindi, può essere attribuito, con buona approssimazione, al costo del servizio di gestione e raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico, stante la produzione, da parte delle unità navali che scalano il porto di Termoli, di rifiuti in buona parte assimilabili a quelli solidi urbani, mentre il costo del servizio per i rifiuti prodotti dalle attività di terra deve far riferimento alla relativa TARI.

In relazione a quanto descritto, però, occorre precisare che l'importo di 86.923,80 euro si riferisce al costo del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'ambito dell'intero porto regionale di Termoli (comprendente quindi, oltre al porto commerciale, anche il servizio svolto presso il porto turistico "Marina di San Pietro", nonché presso i sodalizi nautici insistenti lungo il molo Sud). Premesso quanto sopra, al fine di poter disporre di una stima che sia il più possibile vicina al valore reale, di seguito è riportato il costo del servizio di raccolta dei rifiuti prodotti da nave e dei residui del carico presso i sopra citati approdi / porti turistici tenuto conto della stima media di 93,00 € ad unità da diporto, quale stima del costo del servizio.

	N° di unità	Costo del servizio (93 € / cad.)
Sodalizi Nautici	104	9.672
Marina di San Pietro	420	39.060
TOTALE	524	48.732

Dall'analisi dei costi esperita sino ad ora si può affermare, con buona approssimazione, che il costo del servizio di gestione e raccolta dei rifiuti prodotti da nave e residui del carico, con esclusivo riferimento al porto commerciale di Termoli (navi passeggeri, da carico, per servizi speciali e portuali e da pesca) ammonti al costo totale comunicato dal Comune di Termoli (86.929,80 €) sottratto il costo stimato per le unità da diporto ormeggiate nell'ambito del porto di Termoli (48.732 €).

Totale del servizio a carico del <u>porto commerciale di Termoli</u> (€)	$86.929,80 - 48.732 = 38.197,80 \text{ €}$
--	--

Tale dato risulta comprensivo dei costi per il servizio reso alle unità da pesca ed a quelle mercantili in genere. Al fine di giungere ad una determinazione tariffaria distinta per tipologia

di nave si è proceduto a sottrarre da detto importo di € 38.197,80, quello relativo alle unità da pesca. A tal fine, la stima è stata stabilita in base ad una proporzione tra la stazza complessiva delle due diverse tipologie di naviglio, considerando, in maniera proporzionale, il numero di giorni di esercizio delle navi presso il porto di Termoli.

La stazza totale delle unità da pesca (comprensiva di unità adibite allo strascico, alla pesca dei molluschi bivalvi ed alla piccola pesca) risulta essere pari a TSL 1.364,95, mentre la stazza delle restanti unità mercantili, calcolata proporzionalmente ai mesi di esercizio nel porto di Termoli, stante la presenza di linee passeggeri attivate solo stagionalmente, risulta essere pari a TSL 2.598.

Alla luce di quanto sopra, considerando la stazza quale indicatore, il costo stimato per i servizi destinati alle unità mercantili ed alle unità da pesca sono, in proporzione, € 25.041,41 per le unità mercantili ed € 13.156,39 per il naviglio da pesca.

In conclusione, la stima del costo totale del servizio è di € 135.568,80 ottenuto sommando la stima del costo per le unità da diporto (€ 97.371,00), quella delle unità da pesca (€ 13.156,39) nonché quella del restante naviglio mercantile (€ 25.041,41).

Per quanto concerne i criteri per la determinazione del regime tariffario si rimanda all'allegato n° 3.

Si precisa che, relativamente alla determinazione del regime tariffario, pare opportuno individuare un'ipotesi di tariffe iniziali, adottata in via provvisoria, da rivalutare l'anno seguente all'entrata in vigore del piano e successivamente con cadenza triennale, analizzando gli effettivi costi.

6. SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO

A seguito dell'approvazione e affidamento del servizio del presente piano, la Capitaneria di porto di Termoli provvederà ad assicurare le informazioni previste dall'art. 14, comma 1 e dall'Allegato II al D. Lgs. 182/03 ai Comandanti delle navi e a tutti i soggetti interessati, tramite la distribuzione di un "documento informativo" contenente:

- a. un breve accenno sulla fondamentale importanza del corretto conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;
- b. l'ubicazione delle aree attrezzate per la raccolta per ogni banchina di ormeggio con diagramma e cartina delle aree;
- c. l'elenco dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico trattati in via ordinaria;
- d. il riferimento del gestore delle attività di raccolta e di gestione dei rifiuti con l'elenco dei punti di contatto, degli operatori e dei servizi offerti;
- e. la descrizione delle procedure per il conferimento;
- f. la descrizione delle tariffe e del sistema di tariffazione;
- g. le procedure per la segnalazione delle inadeguatezze rilevate nelle aree attrezzate per la raccolta.

L'Autorità marittima provvede alla raccolta di tutta la documentazione (verbali di consultazioni permanenti, segnalazioni, eventuali notifiche, ecc.) per le finalità statistiche e di collegamento con tutte le altre Amministrazioni e Organismi interessati, concorrendo alla elaborazione dei documenti, la cui predisposizione prevede la partecipazione congiunta e speculare dei diversi soggetti coinvolti.

7. MODALITA' PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

In considerazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 5 del D.lgs. 182/2003 all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi nei porti di cui all'art. 1.2 del presente Piano, provvederanno, previa intesa tra la Regione Molise e l'Autorità marittima, i Comuni competenti mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente.

8. IL RAPPORTO DI CONCESSIONE

Lo schema del rapporto concessorio in linea generale prevedrà:

- Una durata triennale;
- Modalità di affidamento delle aree demaniali funzionali allo svolgimento del servizio e previsione del relativo canone;
- Disposizioni sugli obblighi del concessionario, sulla cauzione e sulle garanzie assicurative;
- Disposizioni sull'efficienza del servizio di raccolta dei rifiuti;
- Previsioni di apposite penali per disservizi ed inefficienze riscontrate nell'espletamento del servizio;
- Previsioni delle cause di decadenza della concessione;
- Obbligo da parte del concessionario di istituire apposita contabilità separata ove andranno rilevati i costi e i ricavi del servizio, qualora il concessionario svolga altre attività economiche oltre quelle relative all'esercizio della concessione;
- Obblighi statistici periodici sulla quantità e tipologia dei rifiuti raccolti.

9. SEGNALAZIONI DI EVENTUALI INADEGUATEZZE

Tutti i soggetti che operano a vario titolo nell'attività di gestione del servizio sono tenuti a segnalare alla Capitaneria di porto di Termoli eventuali inadeguatezze, inefficienze o anomalie di tipo strutturale o organizzativo, secondo l'allegato 4. La segnalazione avrà ad oggetto il luogo ed il motivo della criticità riscontrata ed eventuali danni causati. L'Autorità Marittima registrerà le segnalazioni e, previa analisi ed approfondimento, determinerà le modalità di trattazione della criticità verificatasi e l'azione necessaria alla sua risoluzione.

Tali modalità operative verranno comunicate agli utenti interessati tramite i canali ritenuti più idonei per assicurare che detti utenti siano costantemente informati in merito alle modifiche apportate all'operatività del servizio.

Per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti portuali il gestore dovrà essere in possesso dei titoli di legittimazione previsti dalla vigente normativa. Il soggetto vincitore del servizio si impegna a conseguire le previste autorizzazioni per le aree attrezzate nonché quelle necessarie a svolgere le attività in ambito portuale e demaniale.

I mezzi terrestri utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono soddisfare i criteri previsti dalla normativa vigente.

La Ditta Autorizzata per conto dei singoli Comuni ad effettuare la gestione e la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi è tenuta a:

- a) Garantire il corretto svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti, secondo le previsioni di cui al presente piano ed al Piano regionale di gestione dei rifiuti;
- b) Installare e curare la corretta gestione, nonché la pulizia fuori e dentro, delle "Isole Ecologiche", garantendo il ritiro dei rifiuti depositati impropriamente presso tali isole;
- c) Adempiere alle disposizioni del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di MUD (art. 189), registri di carico e scarico (art. 190), formulario di trasporto (art. 193) ecc., in relazione ai rifiuti conferiti correttamente nelle isole ecologiche, nonché per eventuali rifiuti prodotti dalle navi comunque rinvenuti negli ambiti portuali;
- d) L'attività di raccolta dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto della normativa in premessa richiamata, delle leggi doganali e fiscali, nonché di ogni altra norma in tema di tutela delle acque, del suolo e del sottosuolo dall'inquinamento.
- e) Comunicare semestralmente all'Autorità marittima la quantità e la tipologia dei rifiuti raccolti durante il servizio svolto in porto, distinti per nave, per ambito portuale e per modalità di svolgimento del servizio;
- f) Fornire una fattiva collaborazione all'Autorità Marittima al fine di individuare possibili eventuali migliorie al sistema complessivamente inteso, predisponendo e consegnando con cadenza annuale una relazione mirata alla valutazione dell'adeguatezza del

servizio e delle aree attrezzate, in relazione al volume e alle tipologie di rifiuti. Dovrà, inoltre, indicare il destino dei rifiuti gestiti e le voci di costo, così come richieste nel rapporto di concessione.

10. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI

Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.lgs. 182/2003, il piano di raccolta e gestione dei rifiuti portuali è aggiornato ed approvato, in coerenza con la pianificazione regionale in materia di rifiuti, almeno ogni tre anni ed ogni volta che si verificano significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto.

Per tutto quanto non espressamente contemplato e previsto nel presente piano, devono considerarsi applicabili le norme di rango primario, regolamenti, nonché le pertinenti ordinanze della Capitaneria di porto, relative alla materia oggetto del presente piano.

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Sirio FAE'

DOCUMENTO DI CONFERIMENTO

Da compilare almeno mensilmente in caso di adesione alla tariffa forfettaria e, comunque, ad ogni conferimento di oli, filtri e batterie. In caso di compilazione mensile dovranno essere riportate le quantità complessivamente conferite nel mese. La presente attestazione, da consegnare mensilmente in copia alla cooperativa/sodalizio/porto turistico di riferimento in caso di tariffa forfettaria, va conservata agli atti, sia di bordo che del soggetto gestore, per i dodici mesi successivi alla data di conferimento.

PRODUTTORE DEI RIFIUTI

Nome della nave		Ufficio / n° iscrizione	
TSL / GT		N° equipaggio	
Comandante/Armatore			
Data prevista partenza		Ora prevista partenza	

CONFERIMENTO

Tipologia rifiuto (nome e/o codice)	Quantità	Data / Ora del conferimento	Modalità conferimento (isola ecologica, servizio a chiamata)
Oli Esausti			
Batterie			
Filtri Olio			
ALTRO:			

Termoli, li _____

FIRMA DEL PRODUTTORE

FIRMA DEL GESTORE
(o suo delegato)

INFORMAZIONI DA NOTIFICARE PRIMA DELL'ENTRATA NEL PORTO DI TERMOLI

1. Nome della nave, indicativo radio della nave ed, ove presente, numero d'identificazione IMO:
2. Stato di bandiera:
3. Ora presunta di arrivo (ETA):
 4. Ora presunta di partenza (ETD):
 5. Porto di scalo precedente:
6. Prossimo porto di scalo:
7. Ultimo porto e data in cui sono stati conferiti i rifiuti prodotti dalla nave, inclusi i quantitativi (in m³) e i tipi di rifiuti conferiti:
8. Intendete conferire (contrassegnare la casella appropriata):
 - La Totalità
 - Alcuni
 - Nessuno

dei vostri rifiuti in impianti portuali di raccolta?

9. T
 tipo e quantitativo di rifiuti e di residui da conferire e/o trattenuti a bordo e percentuale della capacità di stoccaggio massima:

Se intendete conferire la totalità dei rifiuti, completate la seconda e l'ultima colonna, se del caso. Se intendete conferire alcuni rifiuti o nessun rifiuto, completate tutte le colonne.

Tipo		Rifiuti da conferire (m ³)	Capacità di stoccaggio massima dedicata (m ³)	Quantitativo di rifiuti trattenuti a bordo (m ³)	Porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti	Quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e il successivo scalo (m ³)	Rifiuti che sono stati conferiti nell'ultimo porto di conferimento di cui al precedente punto 7 (m ³)
Oli usati							
Acqua di sentina oleosa							
Residui oleosi (fanghi)							
Altro (specificare. Ad es. oli motore usati, etc.)							
Acque di scarico ⁽¹⁾							
Rifiuti							
Plastica							
Rifiuti alimentari	Provenienti da navi che effettuano tragitti internazionali ⁽²⁾						

	Provenienti da navi che effettuano tragitti comunitari/nazionali						
Rifiuti domestici (ad es. carta, stracci, vetro, metallo, etc.)							
Olio da cucina							
Ceneri prodotte dagli inceneritori							
Residui operativi							
Carcasse di animali							
Residui del carico ⁽³⁾ (specificare) ⁽⁴⁾							
<p>⁽¹⁾ Le acque di scarico possono essere scaricate in mare conformemente alla regola 11 dell'allegato IV della Convenzione Marpol 73/78. Le caselle corrispondenti non devono essere contrassegnate se si intende effettuare uno scarico in mare autorizzato.</p> <p>⁽²⁾ Sono da considerarsi: i rifiuti alimentari prodotti da navi provenienti da paesi extra EU e dalla Sardegna secondo quanto disposto dal decreto del Ministero della Salute 22 maggio 2001; le derrate alimentari acquisite al di fuori dell'Unione europea oppure procurate al di fuori dell'Unione europea e portate a bordo da passeggeri o componenti dell'equipaggio.</p> <p>⁽³⁾ Può trattarsi di stime</p> <p>⁽⁴⁾ I residui del carico sono specificati e classificati in base ai pertinenti allegati della Convenzione Marpol 73/78, in particolare allegati I, II e V.</p>							

Note

1. Tali informazioni possono essere usate per i controlli degli Stati di approdo e per altri scopi connessi con le ispezioni.

2. Gli Stati membri decidono quali organismi riceveranno copie della presente notifica.

3. Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, salvo nel caso in cui la nave sia esentata a norma dell'articolo 9 della direttiva 2000/59/CE.

Confermo

— che le suddette informazioni sono accurate e corrette

— che a bordo vi è una capacità dedicata sufficiente per stoccare tutti i rifiuti prodotti tra il momento della notifica ed il successivo porto in cui saranno conferiti i rifiuti.

Data

Ora

Firma

Regime tariffario relativo al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico presso i seguenti porti.

6 Porto Commerciale di Termoli.

7 Porto turistico “Marina di San Pietro” – Comune di Termoli.

8 Porto turistico “Marina di Santa Cristina” – Comune di Campomarino.

9 Porto turistico “Marina Sveva” – Comune di Montenero di Bisaccia.

Per la determinazione delle tariffe relative al ritiro, raccolta, trasporto e recupero e/o smaltimento finale dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico occorre tenere presente il disposto dell'art. 8 del D. Lgs. 182/2003 “Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico” che prescrive quanto di seguito riportato:

1. gli oneri relativi agli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, ivi compresi quelli di investimento e quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti stessi, sono coperti da tariffa a carico degli armatori delle navi che approdano nel porto;
2. la tariffa verrà determinata dall'Autorità marittima e calcolata in conformità ai seguenti criteri.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA

L'incidenza dei costi del servizio, dovuti ai rifiuti prodotti dalle navi mercantili da carico, da passeggeri, per servizi speciali e portuali e da diporto omologate per più di 12 passeggeri è stimata in circa il 20% del costo totale del servizio, da coprire con la relativa tariffa ordinaria.

La tariffa ordinaria per le navi mercantili da carico, da passeggeri, per servizi speciali e portuali e da diporto omologate per più di 12 passeggeri è determinata secondo i seguenti criteri:

- a) una quota fissa, indipendente dall'effettivo utilizzo del servizio portuale di raccolta, commisurata in modo da coprire il 35% dei costi di investimento e di esercizio del servizio dovuti ai rifiuti prodotti dalle navi mercantili da carico, da passeggeri, per servizi speciali e portuali e da diporto omologate per più di 12 passeggeri, differenziata in funzione della categoria, della stazza lorda per le navi da carico, per servizi speciali e portuali e del numero di passeggeri trasportabili per le navi passeggeri e da diporto omologate per più di 12 passeggeri;
- b) una quota variabile correlata al quantitativo e al tipo di rifiuti prodotti ed effettivamente conferiti dalla nave, commisurata in modo da coprire la parte dei costi del servizio riconducibili ai rifiuti prodotti dalle navi di cui sopra, non coperta dalla quota di cui alla lettera a).

La quota fissa, per tutte le tipologie di rifiuti, è differenziata nel seguente modo:

Navi mercantili da carico, per servizi speciali e portuali e navi uso conto proprio:

Tariffa giornaliera:

- unità fino a 100 tsl (tariffa base)
- unità superiori a 100 tsl fino a 300 tsl (125% della tariffa base)
- unità superiori a 300 tsl fino a 500 (150% della tariffa base)
- unità superiori a 500 tsl (200% della tariffa base)

Tariffa annuale:

- unità fino a 100 tsl (tariffa base)
- unità superiori a 100 tsl fino a 300 tsl (125% della tariffa base)
- unità superiori a 300 tsl fino a 500 (150% della tariffa base)
- unità superiori a 500 tsl (200% della tariffa base)

Navi passeggeri e da diporto omologate per più di 12 passeggeri:

Tariffa giornaliera:

- unità abilitate al trasporto fino a 300 passeggeri (tariffa base)
- unità abilitate al trasporto di più di 300 passeggeri (160% della tariffa base)

Tariffa annuale:

- unità abilitate al trasporto fino a 300 passeggeri (tariffa base)
- unità abilitate al trasporto di più di 300 passeggeri (160% della tariffa base)

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA FORFETTARIA

In sostituzione della tariffa di cui sopra – c.d. “tariffa ordinaria” – e in deroga alle disposizioni di cui all’Allegato IV dello stesso decreto, l’art. 8 comma 4 del D. Lgs. 182/2003 introduce una “tariffa forfettaria” per le unità da pesca e da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri. La tariffa forfettaria è giornaliera, oppure, in alternativa e su scelta dell’unità, annuale. La tariffa forfettaria annuale è riferita all’intero anno di gestione del servizio.

Ai sensi dell’art. 8 comma 5 del D.Lgs. 182/2003, il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l’attività di pesca non comporta l’obbligo di corresponsione della tariffa.

Unità da pesca

L’incidenza dei costi del servizio dovuti ai rifiuti prodotti dalle navi da pesca è stimata in circa il 10% del costo totale del servizio, da coprire con la relativa tariffa forfettaria.

Tariffa forfettaria giornaliera per le unità da pesca, determinata secondo i seguenti criteri:

- unità fino a 5 tsl (tariffa base)
- unità superiori a 5 tsl fino a 10 tsl (il 200% della tariffa base)
- unità superiori a 10 tsl fino a 25 tsl (il 300% della tariffa base)
- unità superiori a 25 tsl fino a 60 tsl (il 400% della tariffa base)
- unità superiori a 60 tsl (il 500% della tariffa base)

Tariffa forfettaria annuale per le unità da pesca determinata secondo i seguenti criteri:

- unità fino a 5 tsl (tariffa base)
- unità superiori a 5 tsl fino a 10 tsl (il 200% della tariffa base)
- unità superiori a 10 tsl fino a 25 tsl (il 300% della tariffa base)
- unità superiori a 25 tsl fino a 60 tsl (il 400% della tariffa base)
- unità superiori a 60 tsl (il 500% della tariffa base)

Unità da diporto omologate fino ad un massimo di 12 passeggeri.

L’incidenza dei costi del servizio dovuti ai rifiuti prodotti dalle unità da diporto in questione è stimata in circa il 70% del costo totale del servizio, da coprire con la relativa tariffa forfettaria.

Tariffa forfettaria giornaliera:

- unità fino a 8 metri di lunghezza fuoritutto (tariffa base)
- unità oltre gli 8 metri di lunghezza fuoritutto fino a 12 metri di lunghezza fuoritutto (120% della tariffa base)
- unità oltre i 12 metri di lunghezza fuoritutto fino a 15 metri di lunghezza fuoritutto (140% della tariffa base)
- unità oltre i 15 metri di lunghezza fuoritutto fino a 18 metri di lunghezza fuoritutto (160% della tariffa base)
- unità oltre i 18 metri di lunghezza fuoritutto (180% della tariffa base)

Tariffa forfettaria annuale:

- unità fino a 8 metri di lunghezza fuoritutto (tariffa base)
- unità oltre gli 8 metri di lunghezza fuoritutto fino a 12 metri di lunghezza fuoritutto (120% della tariffa base)
- unità oltre i 12 metri di lunghezza fuoritutto fino a 15 metri di lunghezza fuoritutto (140% della tariffa base)
- unità oltre i 15 metri di lunghezza fuoritutto fino a 18 metri di lunghezza fuoritutto (160% della tariffa base)
- unità oltre i 18 metri di lunghezza fuoritutto (180% della tariffa base)

Qualora le Cooperative pescatori, i sodalizi sportivi e diportistici e le società concessionarie di approdi turistici si avvalgano della facoltà di corrispondere una tariffa annuale complessiva, per conto dei propri affiliati/soci/utenti, il gestore del servizio deve applicare una riduzione pari al 10% dell’importo della tariffa annuale complessiva determinata secondo i criteri del presente allegato.

Tale facoltà deve essere espressa mediante formale comunicazione da inviare al gestore del servizio e per conoscenza alla Capitaneria di Porto di Termoli, da intendersi valevole anche per gli anni successivi, salvo espressa rinuncia.

Relativamente ai residui del carico la tariffa è posta a carico esclusivamente delle navi che utilizzano il servizio di raccolta.

**SCHEDA DI SEGNALAZIONE INADEGUATEZZE IMPIANTI E
SERVIZI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI**

Dati del dichiarante:

Nome: _____

Cognome: _____

A che titolo fa uso degli impianti/servizi portuali di raccolta
rifiuti: _____

- Il servizio di ritiro dei **rifiuti oleosi** è:

- EFFICIENTE
 INEFFICIENTE

perché

- Il servizio di ritiro dei **rifiuti garbage** è:

- EFFICIENTE
 INEFFICIENTE

perché

- La localizzazione degli impianti di raccolta **rifiuti "Isola Ecologica"** è:

- ADEGUATA
 INADEGUATA

perché

- Il numero degli impianti di raccolta **rifiuti "Isola Ecologica"** è:

- SUFFICIENTE

INSUFFICIENTE

perché

- L'isola ecologica è funzionale alle esigenze:

SI

NO

perché

- Gli orari durante i quali è possibile effettuare i conferimenti presso l'isola ecologica sono:

SUFFICIENTI

INSUFFICIENTI

perché

- Eventuali ulteriori osservazioni:

FIRMA
